



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ

M_IT-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità
TSI-Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0000291-07/01/2013-USCITA

Alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria della committenza
LORO SEDI

Oggetto: Trasporto dei prodotti petroliferi – Chiarimenti sulla circolare prot. n. 28601 del 19 dicembre 2012.

Con circolare prot. n. 28601 del 19 dicembre 2012, l'Amministrazione ha inteso fornire talune indicazioni operative circa la corretta interpretazione della definizione di "tratta", quale risulta dalla combinata lettura delle determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 giugno (con la quale veniva espressa una definizione generica) e del 10 luglio 2012 (con la quale la definizione generica veniva completata tenendo conto della natura del trasporto dei prodotti petroliferi ed affini), ai fini della sua applicazione al caso del trasporto dei prodotti petroliferi.

Al riguardo, l'Amministrazione, muovendo dalla constatazione della peculiarità del trasporto di prodotti petroliferi o di leganti idraulici e prodotti affini, sia in ragione della natura della merce trasportata, e sia in ragione delle caratteristiche tecniche dei relativi veicoli, ha ritenuto di dover precisare che per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per un unico committente, possa ammettersi un calcolo chilometrico giornaliero, con applicazione del corrispondente scaglione chilometrico nell'ambito delle cinque tipologie di percorrenze chilometriche, e non possa, di contro, ammettersi un calcolo su base mensile.

La Federazione Autotrasportatori italiani – Confrtrasporto, tuttavia, paventando il rischio che un'interpretazione letterale della circolare in oggetto potrebbe ingenerare applicazioni distorsive ed incongruenti della disciplina dei costi minimi, ha richiesto ulteriori chiarimenti circa il corretto modo di intendere, nella prassi commerciale, la definizione di "tratta" applicabile al caso del trasporto di prodotti petroliferi, in particolare rilevando la necessità che siano esplicitamente previsti i casi di un'unica presa in consegna della merce, ovvero più prese in consegna, essendo le due ipotesi suscettibili di generare un differente modo di intendere la lunghezza della "tratta".

Ciò premesso, si ritiene necessario muovere dalla definizione di tratta contenuta nella Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 giugno 2012, come integrata da quella del 10 luglio, con specifico riferimento al caso del trasporto di

prodotti petroliferi. A norma del primo atto, infatti, per tratta deve intendersi *“la distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o carico intermedie”* (Determinazione del 13 giugno 2012), mentre secondo la determinazione del 10 luglio *“In ragione della loro specificità, nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti petroliferi o di leganti idraulici e prodotti affini, alla lunghezza della tratta, come definita dal periodo precedente, andrà sommata la distanza chilometrica fra l’ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse”*.


Pertanto ne consegue che, muovendo dalla constatazione della tipologia "distributiva" del trasporto di prodotti petroliferi (avuto riguardo alla unicità del punto di carico, ed alla molteplicità dei punti di scarico), l'interpretazione fornita dalla circolare del 19 dicembre 2012 deve intendersi riferita ai soli casi in cui il servizio del singolo veicolo preveda percorrenze giornaliere generate da un unico viaggio ovvero per i contratti che prevedono servizi di trasporto con una sola presa in consegna della merce al giorno, mentre, di contro, si ritiene dover escludere tale applicabilità ai contratti che prevedano una pluralità di prese in consegna nel corso della stessa giornata.

Inoltre, a fini di semplificazione e razionalizzazione del calcolo delle percorrenze, nei soli casi di contratti scritti di durata ovvero nell'ambito di un rapporto contrattuale di durata mensile od oltre, e concernenti esclusivamente trasporti con viaggi unici giornalieri ovvero con una sola presa in consegna della merce, si ritiene che ai fini della verifica della congruità del corrispettivo debba essere presa in considerazione la "tratta" come media delle percorrenze giornaliere del singolo veicolo nel periodo di riferimento (sei mesi, un anno ecc.).

Si prega di voler garantire la massima diffusione della presente circolare ai propri iscritti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Enrico Finocchi)



AR